

AEMME Linea Distribuzione S.r.l.

ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DEL 20/12/2017 RELATIVO AL PREMIO DI RISULTATO 2017

TRA

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Srl con sede amministrativa in Legnano (Mi) via per Busto Arsizio, 53 – rappresentata dal Direttore Generale del Gruppo AMGA dott. Lorenzo Fommei, dal Direttore Tecnico ing. Germano Grassini e dalla Responsabile Area Risorse Umane, dr.ssa Stefania Medri

E

la RSU Aziendale rappresentata dai signori Paolo Triulzi e Gaudenzio Maglio

congiuntamente

alle rappresentanze sindacali territoriali **FILCTEM CGIL Ticino-Olona**, rappresentata dal signor Davide Ferrario; **FEMCA-CISL Regione Lombardia**, rappresentata dal signor Vito Zagaria

PREMESSO CHE

- Le parti hanno sottoscritto in data 20 dicembre 2017 l'accordo relativo al Premio di Risultato 2017 che qui si intende integralmente richiamato;
- Che con il medesimo accordo le Parti hanno condiviso e disciplinato il riconoscimento ad ogni lavoratore della facoltà - ricorrendone i presupposti e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni di Legge in materia - di convertire in beni e servizi di Welfare il proprio Premio di Risultato accedendo al piano Welfare reso disponibile dall'azienda;
- Che le parti hanno previsto, all'Art. 3, al terzo punto relativo alla disciplina della conversione salariale per l'accesso al Welfare, che le somme convertite debbano essere spese entro il mese di novembre dell'anno di corresponsione del Premio destinando i resti non spesi, in base alla volontà espressa dal lavoratore, al Fondo di previdenza complementare al quale sia iscritto oppure alla liquidazione con le competenze del mese di dicembre;
- Che l'azienda ha aderito al Piano Welfare "UBIWelfare" di UBI Banca incaricando tale fornitore del servizio di gestione dei Piani Welfare del Gruppo AMGA;
- Che è stata rilevata la possibilità di rendere accessibile il piano di cui al punto precedente anche nell'anno successivo a quello di corresponsione del Premio;
- Che può essere comunque interesse del lavoratore non trasferire all'anno fiscale successivo i resti non spesi del Premio convertito in beni e servizi di Welfare;
- Che, con circolare 5/E del 29 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese relative alle finalità di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 2 dell'art. 51 del T.U.I.R., non necessariamente

tali rimborsi debbano essere erogati nel medesimo anno in cui le spese sono state sostenute, fermo restando che l'importo del rimborso rileverà nell'anno in cui il datore di lavoro restituisce al lavoratore l'onere da questi sostenuto;

Tutto ciò premesso,

LE PARTI DEFINISCONO QUANTO SEGUE


- Il terzo punto, di cui all'Art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2017, relativo alla disciplina della conversione salariale per l'accesso al Welfare, viene riformulato come segue: *"gli importi optati per la conversione in beni e servizi Welfare dovranno essere spesi entro il mese di maggio 2019. Eventuali residui non spesi entro tale scadenza saranno, a richiesta del lavoratore, destinati al Fondo di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto; per i lavoratori non iscritti che non abbiano fatto richiesta di versamento al Fondo, saranno liquidati con le competenze del mese di giugno 2019 ed assoggettati al relativo trattamento previdenziale e fiscale; rimane facoltà del lavoratore che non desideri trasferire al nuovo anno fiscale i residui non spesi, richiedere che abbia luogo il versamento al Fondo previdenziale oppure la liquidazione in busta paga nel mese di dicembre."*;
- Dopo il punto sopra citato, viene aggiunto il seguente: *"ricorrendone i presupposti e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni di Legge in materia (rif. Circolare n. 5/E Ag. Entrate del 29/03/2018), potranno essere rimborsate le spese, relative alle finalità di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 2 dell'art. 51 del T.U.I.R., sostenute nell'anno precedente a quello nel quale il rimborso avviene, fermo restando che l'importo del rimborso rileva ai fini fiscali nell'anno in cui viene erogato;"*

Legnano, 10 luglio 2018

Letto, confermato e sottoscritto,

PER AEMME Linea Distribuzione


Lorenzo Fommei



Germano Grassini




Stefania Medri



PER LA R.S.U.

Paolo Triulzi



Gaudenzio Maglio



PER LE OO.SS.

FILCTEM CGIL Ticino Olona – Davide Ferrario



FEMCA CISL Regione Lombardia – Vito Zagaria

